



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Prot. 76/2017/Int.

Torino, 10 agosto 2017

Alla dr.ssa C. BERUTO - Funzionaria responsabile
del Casellario e dell' Ufficio Informazioni
Registri Penali e Permessi di colloquio
e p.c.

Alla dr.ssa A. CEFALIELLO
Dirigente Amministrativa

SEDE

**INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI COMUNICAZIONE
DELLE ISCRIZIONI SUL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO DI CUI
ALLA CIRCOLARE 2807/2017/SP DEL 4 AGOSTO 2017
(ex art. 335 CPP)**

Facendo seguito ai colloqui dei giorni scorsi e con riserva di integrare dopo il periodo feriale la circolare sopra richiamata, Le inoltro le disposizioni che seguono conseguenti ai Suoi quesiti :

1 - ove si presenti allo sportello un utente (o il difensore dello stesso) munito di un atto del procedimento che direttamente lo riguarda (per es. verbale di sequestro o verbale di identificazione redatto dalle forze dell'ordine intervenute in occasione della rilevazione di un reato etc.), essendo evidente, in tali casi, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale, potranno essere fornite da codesto Ufficio – senza interpellare il Pm titolare del procedimento per l'autorizzazione – le seguenti informazioni : numero di iscrizione al R.G.N.R., nome del PM procedente, qualificazione giuridica della notizia iscritta.

Naturalmente il difensore dovrà esibire la nomina ove essa non risulti dal verbale di identificazione prodotto;

2 - ove sia formulata richiesta di informazioni ex art. 335 relativamente ad un procedimento per il quale sia stata in precedenza già negata l'autorizzazione ex art. 110 bis del D.L.vo 28.7.1989 n. 271 – periodo finale, l'Ufficio Informazioni dovrà segnalare tale circostanza al PM al quale verrà trasmessa la nuova richiesta di autorizzazione; se il PM non risponderà entro i 5 giorni, considerato l'aumento delle

richieste di informazione conseguenti alle nuove previsioni di legge, varrà anche in questo caso la regola del silenzio assenso e l'informazione potrà essere fornita al richiedente da codesto Ufficio.

Tuttavia, nel presente mese di agosto e comunque finchè l'integrazione della circolare non verrà portata a conoscenza dei magistrati e delle rispettive segreterie (cui sarà richiesto di segnalare eventuali assenze dei magistrati per i 5 gg. in questione), codesto Ufficio si atterrà alla prassi seguita in precedenza (sollecito al PM, trascorsi 5 gg. dalla prima comunicazione, per avere una risposta, positiva o negativa);

3 - ove risulti una qualche differenza tra i dati anagrafici del richiedente informazioni ex art. 335 e quelli del soggetto iscritto sul registro, nella richiesta di autorizzazione che l'Ufficio Informazioni inoltrerà ai PM competenti dovrà essere segnalata tale discordanza, con richiesta di fare effettuare alle rispettive segreterie dei magistrati interessati il controllo e l'eventuale successiva correzione dei dati sul registro. Se la correzione non verrà effettuata, l'Ufficio dovrà rilasciare il certificato negativo (poichè i dati che si forniscono alla utenza sono quelli tratti dal registro, e non appare possibile rilasciare al richiedente un certificato contenente dati discordanti da quelli formalmente risultanti).

Anche questa necessità di interventi correttivi, da effettuare con urgenza, sarà segnalata nella integrazione alla circolare di cui si è già detto;

4 – ove la richiesta di informazione ex art. 335 c.p.p. proveniente da una parte offesa riguardanti procedimenti iscritti a Registro mod. 44 non assegnati a Sostituti ma – in quanto di regola non risultano necessarie indagini - al sottoscritto (o a chi lo sostituisce), le informazioni richieste potranno essere rilasciate direttamente dall'Ufficio Informazioni senza richiedere autorizzazione al magistrato titolare. In caso di dubbio, ed in assenza di assegnazione del procedimento iscritto, la richiesta potrà essere inviata allo scrivente;

5 – ove le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. provengano da legali delle compagnie di assicurazione circa le iscrizioni sul registro delle notizie di reato di procedimenti per reati colposi da incidenti stradali, i quali, comunicandone gli estremi, dimostrino di conoscerne già i numeri di iscrizione (avendone fatto richiesta in precedenza, ma non disponendo della comunicazione ufficiale della Procura poichè, in base al precedente ordine di servizio, l'Ufficio provvedeva con risposta orale), l'Ufficio Informazioni potrà fornire direttamente i dati richiesti, senza interpellare i magistrati titolari dei procedimenti.

Ringrazio per la collaborazione e gli spunti di riflessione.

Il Procuratore della Repubblica
Armando Spataro